

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

"CASA DEI SENTIERI E DELL'ECOLOGIA INTEGRALE"

con sede in via del Convento n. 17, nel Comune di Isola Vicentina (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

L'associazione ha l'obiettivo di:

- promuovere iniziative di formazione, studio, approfondimento, sperimentazione pratica e diffusione delle piste indicate dall'enciclica «Laudato Si'» per l'ecologia integrale;
- orientare verso nuovi comportamenti e stili di vita, improntati alla generosità, alla sobrietà, all'accoglienza, alla gioia e all'amore per la bellezza;
- favorire la conoscenza e la valorizzazione del pensiero delle donne quale importante strumento del cambiamento.

Vuole quindi costituirsi come polo di attività spirituali, culturali e sociali orientate:

- allo studio dei testi biblici e delle radici etiche e spirituali dei problemi ambientali;
- ai temi della salvaguardia del creato, della riconciliazione tra l'uomo e il territorio, del rispetto e dell'amore per madre terra.

Per raggiungere il proprio fine, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Attività culturali/formative, tra le quali convegni, seminari, corsi, laboratori;
- Ospitalità di pellegrini e di persone in cerca di senso;
- Attività di eco-turismo, come trekking eco-biblici, camminate meditative, giornate esperienziali sui nuovi stili di vita e sulla bellezza del creato, anche in collaborazione con realtà sociali impegnate nell'inserimento di persone svantaggiate o con disabilità;
- Co-housing di singoli e famiglie ed esperienze di residenzialità "autonoma" per persone disabili;
- Promozione di buone pratiche economiche, anche attraverso spazi di co-working sui temi dell'agricoltura sostenibile, del risparmio energetico, dell'integrazione sociale, della comunicazione, ecc.;
- Gestione ed organizzazione di incontri ed eventi, raccolta di contributi e ogni altra iniziativa comunque connessa con il fine sociale tendente a reperire fondi necessari per la propria azione.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, con successiva ratifica da parte dell'assemblea.

Il diniego va motivato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa; nel caso di minorenni la richiesta di ammissione a socio ordinario dovrà essere controfirmata per autorizzazione dal genitore o da chi esercita la patria potestà.

3. I soci si dividono in:

fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno approvato le presenti norme statutarie;

ordinari: le persone fisiche o giuridiche che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

benemeriti: le persone fisiche o giuridiche nominate tali dal Consiglio direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;

sostenitori: le persone fisiche o giuridiche che oltre a versare la quota associativa, sostengono l'associazione con donazioni straordinarie.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 (trenta) giorni all'assemblea.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. Gli avvisi di convocazione dovranno essere pubblicati, con il relativo ordine del giorno nella bacheca presso la sede sociale almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, con precisato il luogo, la data e l'ora dell'assemblea. Della avvenuta pubblicazione in bacheca dovrà essere dato avviso scritto tramite consegna a mano o mail, o posta ordinaria.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno i 1/10 (un decimo) degli associati, oppure quando 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea si terrà in sede straordinaria per apporre modifiche al presente Statuto, per deliberare sullo scioglimento dell'associazione con conseguente nomina dei liquidatori. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto in numero di cinque o di sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4. Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni.

5. Il consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il consiglio direttivo dovrà stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, potrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri del consiglio stesso. Ogni membro del consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale e attraverso e-mail; l'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede, se necessario, ad istituire deleghe ad uno o più consiglieri o soci, al fine di realizzare i programmi gestionali deliberati, nonché per lo svolgimento di determinati incarichi. Può inoltre delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici e può istituire un "Comitato Scientifico" a supporto della programmazione dell'Associazione.

ART. 12 - (Presidente - Tesoriere - Segretario)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione, mentre per la straordinaria amministrazione è necessaria apposita delibera del Consiglio Direttivo volta ad attribuire al Presidente poteri e limiti su tali materie.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare tutti gli altri libri, quali il Libro dei

verbale del Consiglio Direttivo e il Libro delle assemblee degli associati.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di sua assenza o di impedimento oppure in quelle mansioni cui venga espressamente delegato.

ART. 14 - (Patrimonio dell'associazione e Risorse economiche)

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti o donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni e enti pubblici, ecclesiastici, privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale. Gli enti o le associazioni destinatarie di tale devoluzione verranno decise dall'assemblea dei soci.

ART. 17 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Isola Vicentina, 21 settembre 2017

Firme soci fondatori: